

# COVID -19

## Le nuove deroghe ADR

GLI ACCORDI MULTILATERALI M324 E M325

GIOVANNI ADAMO  
ENRICO CAPPELLA

## Premessa

La grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dovuta al COVID-19, ha un impatto rilevante anche nel campo dei trasporti di merci pericolose.

In data 24 marzo 2020 sono stati firmati dal nostro Ministero dei Trasporti, sulla scia di quanto già deciso da altri paesi, due importanti accordi multilaterali che vanno a regolamentare il delicato problema delle scadenze previste in questo periodo per:

- CFP autisti (patentini ADR);
- CFP consulenti;
- Controlli periodici e intermedi delle cisterne;
- Certificati d'approvazione ADR.

Questi accordi, siglati ai sensi del capitolo 1.5.1-ADR, sono stati promossi da Svizzera (M324) e Lussemburgo (M325) e hanno scadenza insolitamente molto breve confidando forse nel fatto che la situazione di crisi odierna volga al termine in tempi non troppo lunghi.

L'accordo multilaterale, ricordiamo, è uno strumento con il quale le autorità competenti delle Parti contraenti possono, direttamente tra loro, autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell'ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa.

Ci aspetta ora, da parte delle autorità, una circolare operativa che detti i tempi con i quali l'arretrato dovrà poi essere gestito al fine di arrivare in tempi brevi a una normalizzazione delle operazioni.

Cosa prevede allora l'ADR in merito alle scadenze di cui si parla?

Per la scadenza dei certificati vale quanto sotto riportato nelle due tabelle che seguono:

	<b>8.2.2.8.2 ADR</b>	<b>1.8.3.16 ADR</b>	<b>ACCORDO MULTILATERALE ADR - M324</b>
<b>CFP ADR (autisti)</b>	Validità 5 anni		Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2020, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 novembre 2020</b> .
<b>CFP DGSA (consulenti)</b>		Validità 5 anni	

	<b>9.1.3.4 ADR</b>	<b>ACCORDO MULTILATERALE ADR - M325</b>
<b>Certificati di approvazione ADR (veicoli ADR)</b>	Validità 1 anno	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2020, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b> .

Per i controlli delle cisterne la situazione delle scadenze previste è più complessa ed è riportata nelle sei tabelle seguenti:

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI (tutte le classi)</b>			
	<b>CONTROLLI PERIODICI</b>		<b>CONTROLLI INTERMEDI</b>	
	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM
<b>6.8.2.4.2 ADR</b>	6 anni	5 anni		
<b>6.8.2.4.3 ADR</b>			3 anni	2,5 anni
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>			

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI (classe 2)</b>			
	<b>CONTROLLI PERIODICI</b>		<b>CONTROLLI INTERMEDI</b>	
	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM
<b>6.8.3.4.6 ADR</b>	6 anni	8 anni	6 anni	tra due controlli periodici successivi, su richiesta dell'autorità competente.
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>			

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI (Gas liquefatti refrigerati)</b>			
	<b>CONTROLLI PERIODICI</b>		<b>CONTROLLI INTERMEDI</b>	
	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM	cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria	container-cisterna, casse mobili cisterna e CGEM
<b>6.8.3.4.6 ADR</b>	12 anni	12 anni	6 anni	tra due controlli periodici successivi, su richiesta dell'autorità competente.
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>			

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI VEICOLI BATTERIA E CGEM</b>
<b>6.8.3.4.12 ADR</b>	... a) I veicoli-batteria o i CGEM composti di recipienti devono essere sottoposti ad un controllo ad un intervallo massimo di cinque anni; b) I veicoli-batteria o i CGEM composti di cisterne devono essere sottoposti ad un controllo conformemente al 6.8.3.4.6; c) Un controllo ed una prova eccezionali possono essere eseguiti, quale sia la data degli ultimi controlli e prove periodici, quando ciò sia necessario tenuto conto delle disposizioni del 6.8.3.4.16.
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI CISTERNE FISSE (VEICOLI-CISTERNA), CISTERNE SMONTABILI, CONTAINER-CISTERNA E CASSE MOBILI CISTERNA IN MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE</b>			
	<b>CONTROLLI PERIODICI</b>		<b>CONTROLLI INTERMEDI</b>	
	cisterne fisse (veicoli-cisterna) e cisterne smontabili	container-cisterna e casse mobili cisterna	cisterne fisse (veicoli-cisterna) e cisterne smontabili	container-cisterna e casse mobili cisterna
<b>6.9.5.2 ADR</b>	6 anni	5 anni	3 anni	2,5 anni
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>			

	<b>SERBATOI ED EQUIPAGGIAMENTI CISTERNE RIFIUTI SOTTO VUOTO</b>
<b>6.10.4 ADR</b>	Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono essere oggetto: a) almeno ogni tre anni per le cisterne fisse o smontabili; b) almeno ogni due anni e mezzo per i container-cisterna e casse mobili cisterna.
<b>M325</b>	Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1° agosto 2010, hanno la nuova scadenza prorogata al <b>30 agosto 2020</b>

Vediamo ora nel dettaglio i due documenti:

## Accordo Multilaterale M324

L'accordo, concernente i certificati di formazione professionali dei conducenti (CFP) secondo 8.2.2.8.2 ADR e i certificati dei consulenti per la sicurezza (CFP DGSA) secondo 1.8.3.7 ADR, prevede l'estensione in deroga della validità di tutti i certificati scadenti tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 fino al **30 novembre 2020**.

I CFP autisti saranno rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e di aver superato l'esame di cui all' 8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020.

I CFP DGSA saranno invece rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020.

L'accordo, valido fino al 1° dicembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di rinuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno rinunciato.

Ad oggi hanno firmato il documento i seguenti venti paesi:

PAESE	DATA DI FIRMA	PAESE	DATA DI FIRMA
LUSSEMBURGO	18/03/2020	GRAN BRETAGNA	20/03/2020
GERMANIA	18/03/2020	SPAGNA	23/03/2020
AUSTRIA	19/03/2020	SLOVACCHIA	23/03/2020
NORVEGIA	19/03/2020	GRECIA	23/03/2020
FRANCIA	19/03/2020	BELGIO	24/03/2020
IRLANDA	19/03/2020	ITALIA	24/03/2020
SAN MARINO	19/03/2020	LETONIA	25/03/2020
OLANDA	20/03/2020	UNGHERIA	25/03/2020
REP. CECA	20/03/2020	ROMANIA	25/03/2020
SVIZZERA	20/03/2020	BULGARIA	25/03/2020

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M324e.pdf>

## Accordo Multilaterale M325

L'accordo, concernente i controlli periodici o intermedi delle cisterne conformemente al 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR e i certificati di approvazione per i veicoli ADR (Barrato rosa) di cui al 9.1.3.4 ADR<sup>1</sup>, prevede che tutti i suddetti controlli, la cui scadenza è prevista tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020, abbiano una nuova scadenza prorogata al **30 agosto 2020**.

Le verifiche dovranno essere intraprese prima del 1° settembre 2020.

Analogamente anche le scadenze dei certificati di approvazione ADR, relativi ai veicoli ADR e scadenti tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020, beneficeranno della sopramenzionata proroga fino al **30 agosto 2020**.

L'accordo, valido fino al 1° settembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di rinuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non hanno fatto espressa rinuncia.

Ad oggi hanno firmato il documento i seguenti tredici paesi:

PAESE	DATA DI FIRMA	PAESE	DATA DI FIRMA
LUSSEMBURGO	19/03/2020	SLOVACCHIA	23/03/2020
NORVEGIA	19/03/2020	GRECIA	23/03/2020
FRANCIA	20/03/2020	BELGIO	24/03/2020
GERMANIA	20/03/2020	SAN MARINO	24/03/2020
AUSTRIA	20/03/2020	ITALIA	24/03/2020
SPAGNA	23/03/2020	UNGHERIA	25/03/2020
SVIZZERA	23/03/2020		

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M325e.pdf>

1

### 9.1.3.4. ADR - Certificati di approvazione ADR (veicoli ADR)

La validità di un certificato di approvazione si esaurirà, al più tardi, **un anno** dopo la data dell'ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall'ultima data di scadenza nominale, se l'ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data.

Tuttavia nel caso delle cisterne soggette all'obbligo di controlli periodici, questa prescrizione non ha lo scopo di imporre le prove di tenuta, le prove di pressione idraulica o gli esami interni delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9

#### ACCORDO MULTILATERALE ADR - M325

Tutti i controlli, la cui scadenza è prevista tra il primo marzo 2020 e il 1 agosto 2020, hanno la nuova scadenza prorogata al **30 agosto 2020**.

## Accordo Multilaterale M324

### **Multilateral Agreement M324**

under section 1.5.1 of ADR

concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR

and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

- (1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 December 2020. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.
- (2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December 2020.
- (3) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Rome,

The Competent Authority for ADR in Italy

D.ssa Speranzina De Matteo

Head of Department

Ministry of Infrastructure and Transport

## Multilateral Agreement M325

under section 1.5.1 of ADR,  
concerning  
periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with  
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR,  
and certificate of approval for vehicles in accordance with 9.1.3.4 of ADR

- (1) By derogation from the provisions of 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR all periodic or intermediate inspections of tanks the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 30 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 or 6.10.4 of ADR before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.8.2.5.1 or 6.8.3.5.10 of ADR.
- (2) By derogation from the provisions of 9.1.3.4 of ADR all certificates of approval the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 30 August 2020. These technical inspections shall be undertaken in accordance with 9.1.2.3 of ADR before 1 September 2020. The validity period of the certificate according to 9.1.3.5 of ADR shall begin with the last date of expiry mentioned on the certificate to be prolonged or renewed.
- (3) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Rome,

The Competent Authority for ADR in Italy

D.ssa Speranzina De Matteo

Head of Department

Ministry of Infrastructure and Transport